

## NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262 IN MATERIA DI ADOZIONE DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE

### Documento per la consultazione Dicembre 2018

---

Il **Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010** ha dato attuazione all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio) che individua **i principi a cui le autorità di vigilanza dei sistemi bancario, finanziario e delle assicurazioni devono conformarsi nella produzione degli atti regolamentari o generali**. Esso prevede le modalità procedurali che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, segue nella definizione delle scelte e nell'elaborazione degli atti aventi carattere regolamentare o generale. In particolare, sono disciplinati i diversi profili del procedimento normativo enucleati dal richiamato articolo della legge sul risparmio: la motivazione degli atti; la consultazione dei soggetti interessati; l'analisi di impatto; la revisione periodica della regolamentazione.

La crescente complessità del sistema delle fonti del diritto bancario europeo – derivante soprattutto dal progredire dell'integrazione europea e dell'Unione bancaria – richiede di **adeguare al nuovo contesto le modalità di produzione della normativa di vigilanza della Banca d'Italia**.

Il contesto in cui è stato emanato il vigente Regolamento era infatti caratterizzato da una produzione della normativa di vigilanza contenuta e in gran parte nazionale; esso era, pertanto, significativamente diverso da quello attuale.

Diversi fattori hanno in questi anni contribuito ad accrescere la complessità dell'ordinamento bancario e tra questi, in particolare, rilevano:

- a. una **disciplina corposa e dettagliata**, in risposta alla crisi finanziaria, di aspetti prima non regolamentati o regolamentati con sole disposizioni di principio, adottata in linea con standard internazionali;
- b. il passaggio, nell'Unione europea, **da un sistema di armonizzazione delle regole tendenzialmente "minima" a un'armonizzazione sempre più di natura "massima"**, anche attraverso regole direttamente applicabili e strumenti volti a favorire la convergenza nell'applicazione;
- c. **l'avvio dell'Unione bancaria** con l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale.

Con lo schema di Regolamento che si sottopone a consultazione vengono proposte modifiche all'attuale Regolamento in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione; rimane fermo il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione che caratterizza la produzione di norme in base al modello della

*“better regulation”*.

La relazione illustrativa che precede lo schema di disposizioni fornisce una disamina delle motivazioni alla base della revisione del vigente Regolamento per poi illustrare i principali contenuti dei singoli articoli.

**Commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla Banca d'Italia:**

- *in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it, qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC); oppure*
- *in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail e servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.*

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente le parti dello schema di disposizioni (articoli o commi) a cui i commenti e le proposte si riferiscono. Si chiede altresì ai rispondenti di focalizzare commenti e proposte sulle modifiche rispetto al vigente Regolamento, come rappresentate nella relazione illustrativa.

I contributi ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia al termine della consultazione. I rispondenti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti e le proposte pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

## Relazione illustrativa

---

### 1. PREMESSA

Le modalità procedurali che la Banca d'Italia segue nella definizione delle scelte e nell'elaborazione degli atti aventi carattere regolamentare o generale (di seguito, in questa Sezione, “**atti normativi**”) sono attualmente disciplinate dal **Regolamento del 24 marzo 2010** (di seguito “**Regolamento**”) con cui si è data attuazione all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito “**legge sul risparmio**”).

In coerenza con le previsioni di questa legge e con i migliori standard internazionali in materia di “*better regulation*”, il processo di produzione degli atti normativi della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si conforma ai principi della **trasparente motivazione** delle scelte regolamentari, della **proporzionalità** intesa come “criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari”, della **partecipazione** dei destinatari delle norme attraverso la consultazione e della **revisione periodica** delle stesse per adeguarle all'evoluzione del mercato e degli interessi protetti. Come previsto dalla legge sul risparmio, sono stati individuati casi di necessità, urgenza o riservatezza per cui è possibile derogare a quei principi.

L'applicazione del Regolamento ha favorito lo svolgimento di procedimenti normativi più inclusivi e partecipativi e assicurato al contempo una maggiore qualità delle regole.

Tuttavia, le vigenti regole sulle modalità di produzione degli atti normativi della Banca d'Italia erano state pensate – nella loro complessiva architettura – per un contesto nel quale il quadro normativo di vigilanza era più semplice e nel quale le autorità nazionali avevano maggiore discrezionalità nell'elaborazione delle regole.

Nel corso degli ultimi anni **la complessità dell'ordinamento bancario europeo è notevolmente cresciuta**, soprattutto per effetto della risposta regolamentare alla crisi finanziaria e del progredire dell'integrazione del mercato interno e dell'Unione bancaria; vengono in rilievo, in particolare, i seguenti fattori:

1. la risposta alla crisi finanziaria ha comportato – a livello globale – **la disciplina di numerosi aspetti prima non regolamentati o regolamentati con sole disposizioni di principio**;
2. nell'Unione europea, vi è stato **un passaggio da un'armonizzazione delle regole tendenzialmente “minima” a un'armonizzazione sempre più di livello “massimo”**, attraverso un corpo unico di regole europee, molte delle quali direttamente applicabili (ad esempio, in ambito bancario, il *single rulebook*), una crescente produzione, da parte delle *European Supervisory Authorities* (ESAs: Autorità bancaria europea - EBA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) di proposte normative (*Regulatory Technical Standard* e *Implementing Technical Standard* poi adottati dalla Commissione europea come regolamenti), atti di *soft law* (gli Orientamenti, o *Guidelines* o GL), indirizzi interpretativi (*Questions and Answers* - Q&A); per l'applicazione negli Stati membri di questi atti è necessario un intervento di recepimento o di raccordo con l'ordinamento nazionale da parte delle autorità nazionali competenti (*National Competent Authorities* o NCAs), le quali dispongono tuttavia di margini di discrezionalità sempre più esigui;

3. con l'**avvio dell'Unione bancaria**, sono stati attribuiti alla Banca centrale europea (BCE), tra l'altro, compiti diretti di vigilanza sulle banche "significative" (*Significant Institutions - SIs*) e il potere di impartire istruzioni e avocare le funzioni di controllo per le banche "meno significative" (*Less Significant Institutions – LSIs*) così da garantire l'attuazione in maniera coerente ed efficace della vigilanza prudenziale e l'applicazione uniforme del *single rulebook* nell'area dell'euro; la BCE può in particolare emanare atti, come indirizzi o raccomandazioni, che arricchiscono ulteriormente il panorama delle fonti e condizionano l'esercizio delle discrezionalità nazionali.

Nell'ambito di questo nuovo sistema di articolazione della normativa e di produzione delle regole, caratterizzato da una composita gerarchia delle fonti e da una pluralità di istituzioni coinvolte, emerge l'esigenza di **rivedere la vigente disciplina del Regolamento del 24 marzo 2010 per semplificare la produzione della normativa e incrementare la qualità degli atti normativi**. Lo schema di Regolamento posto in consultazione riflette anche l'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nell'applicazione del Regolamento del 2010.

## 2. IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE SUL RISPARMIO

Le principali novità del nuovo Regolamento sono le seguenti:

- il potere normativo della Banca d'Italia è inquadrato quale tassello di un più ampio e complesso mosaico in cui **le funzioni di regolamentazione e supervisione in materia bancaria e finanziaria sono svolte anche da Istituzioni e Autorità europee** (es. Commissione europea, EBA, BCE). In questa prospettiva, è prevista la possibilità di escludere, in tutto o in parte, l'applicazione di alcune norme del Regolamento in presenza di atti che recepiscono o attuano disposizioni di derivazione europea, considerato che i principi di trasparenza e partecipazione trovano attuazione già a livello europeo (cfr. *infra* art. 8);
- il nuovo Regolamento si concentra sull'**attuazione della legge sul risparmio** nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione. In questa prospettiva non è più disciplinato il programma dell'attività normativa che rappresentava comunque uno strumento facoltativo;
- è rafforzata l'**integrazione tra l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica d'impatto della regolamentazione (VIR)**, concepite, laddove possibile, come fasi di un unico "ciclo della regolamentazione" in linea con gli standard internazionali e nazionali in materia di "*better regulation*";
- gli atti da sottoporre a revisione periodica sono individuati tenendo conto delle VIR svolte;
- è favorita una **gestione più efficace dei commenti degli stakeholders** ricevuti durante la consultazione.

Di seguito si illustrano i principati contenuti degli articoli dello schema di disposizioni.

### **Definizioni e ambito di applicazione (artt. 1 e 2)**

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, il quale riguarda gli *atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale* (di seguito "**atti di regolazione**") di competenza della Banca d'Italia: vi rientrano quelli emanati nell'esercizio **delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale**.

Il medesimo articolo chiarisce anche il perimetro di questi atti, escludendo, ad esempio, i pareri rilasciati ad altre Autorità e i protocolli d'intesa.

In relazione agli atti di regolazione così individuati, l'art. 2 definisce il campo di applicazione dello schema di disposizioni, volto a disciplinare le diverse fasi che conducono all'esercizio del potere regolamentare.

### ***Consultazione (artt. 3, 4 e 6)***

In linea di continuità con il Regolamento in vigore, lo schema conferma la centralità della **consultazione come fondamentale strumento di partecipazione e di confronto con gli stakeholders** in funzione dell'incremento della qualità della normativa.

L'articolo 3 fornisce indicazioni sui documenti pubblicati dalla Banca d'Italia per la consultazione pubblica, i termini della consultazione, le modalità di trasmissione e gestione dei commenti; è confermata la possibilità di modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica, come ad esempio la consultazione in forma "ristretta", limitata a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti (es. determinate associazioni di categoria). Resta ferma, altresì, la possibilità di forme integrative di confronto con gli operatori di mercato e gli utenti dei servizi bancari e finanziari.

Anche alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del Regolamento in vigore, sono introdotte previsioni volte a rendere più efficiente la gestione dei commenti ricevuti (artt. 4 e 6). Per favorire la focalizzazione della consultazione sulle tematiche rilevanti per la definizione della normativa, è previsto che la valutazione della Banca d'Italia è limitata solo ai commenti pertinenti e che non sussiste obbligo di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto. È specificato che i commenti tardivi non sono presi in considerazione. Per agevolare la tempestiva adozione delle norme, si prevede che la pubblicazione, anche in forma sintetica, del documento contenente la valutazione dei commenti può avvenire dopo l'adozione degli atti di regolazione. Per facilitare lo svolgimento delle future consultazioni, la Banca d'Italia potrà pubblicare un formato standard per la trasmissione dei commenti, analogamente alle *best practices* in uso da parte di altre Autorità.

### ***AIR, VIR e revisione periodica (artt. 5 e 7)***

L'**AIR** accompagna la proposta o l'adozione di atti di regolazione che hanno impatti significativi sui destinatari, nonché sul sistema economico e finanziario nel suo complesso (art. 5).

La **VIR** (art. 7) può essere svolta sugli atti di regolazione, o su loro parti, su cui è stata svolta l'**AIR** o che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione. Dagli esiti della **VIR** può emergere la necessità di modificare un atto di regolazione.

Lo schema di disposizioni valorizza il legame tra l'**AIR** e la **VIR**. Quest'ultima - diretta a verificare l'idoneità degli atti di regolazione a raggiungere efficacemente le finalità per cui sono stati emanati e la loro adeguatezza in relazione al nuovo contesto di mercato e regolamentare - si pone "a valle" del ciclo della regolamentazione ed è potenzialmente in grado di riattivarlo, mettendo in evidenza la necessità di rivedere la normativa. Infatti, anche alla luce dei risultati della **VIR**, vengono individuate le aree della normativa da sottoporre a **revisione periodica**, che non includono – di norma – gli atti di derivazione comunitaria, considerando che la tempistica della loro revisione è definita a livello europeo.

I criteri in base a cui viene svolta l'**AIR** sono disciplinati dalla Circolare n. 277 della Banca d'Italia (Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione), che sarà aggiornata per tener conto delle modifiche apportate con il presente schema di disposizioni al processo di produzione della normativa,

ivi incluse quelle in materia di VIR.

### ***Casi di deroga o esclusione (art.8)***

Nel rispetto delle previsioni della legge sul risparmio, vengono confermate e precisate le ipotesi di **necessità e urgenza o riservatezza** al verificarsi delle quali la Banca d'Italia può derogare alle previsioni del Regolamento.

Accanto a questi casi, alla luce dell'evoluzione del contesto europeo (cfr. par. 1), è prevista **la facoltà di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni su consultazione, AIR, VIR e revisione periodica** per gli atti di regolazione con cui, in particolare, si provvede ad attuare o recepire, senza introdurre elementi innovativi, il contenuto di atti, anche non vincolanti, di Autorità europee (*i.e.* BCE ed ABE) già sottoposti a procedure di consultazione o AIR, oppure con cui si provvede ad adottare disposizioni di mero adeguamento ad atti direttamente applicabili o vincolanti.

Questa disposizione tiene, quindi, conto del fatto che anche nel settore bancario e finanziario l'iniziativa e l'elaborazione degli atti di regolazione si sviluppa sempre più in ambito europeo con la partecipazione delle Autorità nazionali a un processo di produzione regolamentare incardinato presso Istituzioni e Autorità europee. Inoltre, si tiene conto del fatto che, in base ai principi della "*better regulation*", questo processo di produzione già prevede il ricorso a consultazione, AIR e altre eventuali forme di confronto.

L'art. 8 consente comunque di applicare l'ordinario iter previsto dal Regolamento in tema di consultazione, AIR, VIR e revisione periodica se, con riferimento a specifici atti di regolazione, a livello nazionale residuano comunque ulteriori esigenze di analisi e di confronto con gli *stakeholder*.

In linea di continuità con l'attuale approccio, l'AIR non viene svolta per gli atti che non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

La Banca d'Italia darà comunque atto dei motivi alla base dell'applicazione dei casi di esclusione e deroga.

### ***Panel consultivi (art. 9)***

Lo schema di disposizioni conferma la facoltà per la Banca d'Italia di istituire tavoli tematici di confronto a carattere permanente (cd. *panel* consultivi) per favorire la partecipazione degli intermediari e dei loro clienti alle diverse fasi del processo di produzione normativo.

### ***Interazione con altre Autorità (artt. 10 e 11)***

Sono precisate le modalità di adozione degli atti di regolazione che coinvolgono l'esercizio della potestà normativa di altre Autorità.

In particolare, l'articolo 10 precisa che, in presenza di atti che richiedano **l'intesa o altre forme di accordo** con altre Autorità, il regolamento si applica salvo quanto eventualmente stabilito nei pertinenti protocolli di intesa.

Si conferma che la Banca d'Italia può svolgere una consultazione e l'AIR anche in vista di una proposta di **delibera del CICR**: in questi casi la consultazione e l'AIR possono riguardare congiuntamente le proposte di delibera al CICR di competenza della Banca d'Italia e le disposizioni di attuazione che la Banca d'Italia dovrà emanare a valle della delibera stessa, ove previste (art. 11).



**Schema del Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura regolamentare o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262**

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- 1) “atti di regolazione”: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione:

- a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria e finanziaria, risoluzione e contrasto al riciclaggio e al terrorismo;
  - b) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
  - c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;
  - d) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;
  - e) le risposte a quesiti;
  - f) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6;
  - g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;
  - h) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
  - i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 2) “Autorità”: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e qualsiasi altra Autorità o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte della Banca d'Italia.
  - 3) “AIR”: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 5.
  - 4) “VIR”: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 7.

## **Art. 2**

### ***(Ambito di applicazione)***

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui la Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR.

## **Art. 3**

### ***(Consultazione)***

1. Le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi sono sottoposti a consultazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione avviene in forma pubblica ("consultazione pubblica") mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento ("documento di consultazione") che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità. In particolare, il documento di consultazione contiene:
  - a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;
  - b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;
  - c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;
  - d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.
3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia può adottare modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientrano in questo ambito la consultazione ristretta a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei.
4. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.
5. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d'Italia, il termine è di 60 giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.

## **Art. 4**

### ***(Partecipazione alla consultazione pubblica)***

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni. Essi non comportano obbligo di riscontro e non costituiscono vincolo per l'istruttoria.
2. La Banca d'Italia può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.
3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.
4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano

pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, la Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.

5. I commenti trasmessi per conto di soggetti diversi dalle persone fisiche sono firmati a cura dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza.

## **Art. 5**

### ***(Analisi d'impatto della regolamentazione)***

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, la Banca d'Italia svolge un'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonché sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.
2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta sul medesimo atto.
3. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

## **Art. 6**

### ***(Esito della consultazione e adozione dell'atto)***

1. La Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati.
3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente, la Banca d'Italia dà conto, con apposito documento e anche in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
4. Il resoconto della consultazione può contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.
5. La Banca d'Italia espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.

## **Art. 7**

### ***(Revisione degli atti di regolazione e VIR)***

1. La Banca d'Italia svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR. La Banca d'Italia può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione.
2. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.
3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, la Banca d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

## **Art. 8**

### ***(Casi di deroga o esclusione)***

1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite alla Banca d'Italia dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;
- b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;
- c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.

2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 7, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:

- a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure
- b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.

3. L'applicazione dell'articolo 5 è esclusa quando gli atti di regolazione non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

4. La Banca d'Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga o esclusione di cui al presente articolo.

## **Art. 9**

### ***(Panel consultivi)***

Fermi restando gli articoli 3, 4, 6 e 7, la Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente Regolamento, può avvalersi di *panel* consultivi cui partecipano le associazioni rappresentative degli intermediari e dei loro clienti.

## **Art. 10**

### ***(Protocolli d'intesa con altre Autorità)***

Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il presente Regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.

## **Art. 11**

### ***(Proposte di delibera del CICR)***

1. La Banca d'Italia può sottoporre a consultazione, ai sensi dell'articolo 3, le proposte di delibera per il CICR. Per motivate esigenze, la consultazione può avvenire anche congiuntamente a quella sulle ipotesi di atti di regolazione, o loro schemi, di competenza della Banca d'Italia necessarie per dar attuazione alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10.

2. In relazione alle proposte di delibera per il CICR e alle delibere del CICR, la Banca d'Italia può svolgere, rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate esigenze, l'AIR e la VIR possono

essere svolte anche congiuntamente a quelle sugli atti di regolazione di competenza della Banca d'Italia necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.

## **Art. 12**

### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito internet della Banca d'Italia.
  2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.
-